

Il trenta del mese di agosto 2016, presso la sede dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ad Ancona, in via Caduti del lavoro n. 40;

TRA

L'ASUR, rappresentata dal direttore generale, Alessandro Marini, domiciliato per la carica ad Ancona, in via Caduti del lavoro n. 40;

E

Il Dr. Giovanni Fiorenzuolo nato a Corigliano Calabro (CS) il 20 novembre 1953, residente a Pesaro (PU) in Viale Romagnosi n. 16, - Codice Fiscale FRN GNN 53S20 D005H

PREMESSO CHE

la Giunta regionale, con deliberazione n. 1009 del 29/08/2016, ha nominato il Dr. Giovanni Fiorenzuolo quale Direttore dell'Area vasta n. 1 dell'ASUR;

il medesimo ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1
(Conferimento dell'incarico)

Il direttore generale dell'ASUR conferisce al Dr. Giovanni Fiorenzuolo, che accetta, l'incarico di Direttore dell'Area vasta n.1;
Tale incarico è conferito ai sensi della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).


Art. 2
(Durata)

L'incarico decorre dal 01 settembre 2016 e cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, contestualmente a quello del direttore generale dell'ASUR.

L'incarico è prorogabile e rinnovabile.

Art. 3
(Funzioni e verifica)

Il direttore è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla normativa regionale, nonché ogni funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da atti normativi e di programmazione regionali e dell'ASUR, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.



Il direttore si impegna ad attuare:

- i principi generali e gli obiettivi stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, in particolare dalla legge regionale n. 13/2003;
- gli obiettivi stabiliti dal Piano socio-sanitario regionale e dall'atto aziendale;
- gli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla Regione e dal Direttore Generale dell'ASUR.

Egli risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi aziendali annualmente assegnati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, il direttore generale dell'ASUR verifica i risultati conseguiti dai direttori di area vasta ai fini della conferma o meno degli stessi.

Art. 4

(Esclusività e riservatezza)

Il direttore si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ASUR.

Il direttore è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è a conoscenza in ragione del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'ASUR e/o alla Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5

(Trattamento economico e rimborso delle spese)

Al direttore spetta, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 13/2003, un trattamento economico omnicomprensivo annuo pari ad euro 128.000,00 (centoventottomila/00).

Il trattamento economico può essere integrato con una ulteriore quota, fino al venti per cento del medesimo trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dal direttore generale dell'ASUR.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento delle funzioni.

Al direttore, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6

(Assenza o impedimento)


In caso di assenza o impedimento del direttore di Area vasta non superiore a sei mesi, le relative funzioni sono svolte dal direttore generale dell'ASUR.

Art. 7

(Decadenza e risoluzione)

Il contratto è risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:

- a) assenza o impedimento superiore a sei mesi;
- b) mancato raggiungimento dell'equilibrio economico;
- c) esito negativo della verifica di cui all'articolo 3;



- d) violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
 - e) mancato rispetto delle direttive vincolanti e dei contenuti e termini relativi ai flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario;
 - f) mancata rimozione, entro quindici giorni dalla contestazione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, delle cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute alla stipula del contratto;
 - g) mancata produzione, entro diciotto mesi dalla nomina, del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
- Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso al direttore, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni.

Art. 8
(Recesso)

Ciascuna parte può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno sessanta giorni mediante posta elettronica certificata. All'inizio e durante il periodo di preavviso è in facoltà della Regione risolvere il rapporto di lavoro con il consenso del direttore.

La Regione può recedere dal contratto a seguito della cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico, nonché in caso di soppressione dell'ASUR o dell'Area vasta o di sostanziale modifica delle competenze assegnate alle medesime. In tali casi al direttore spetta un preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporta la corresponsione di un'indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

Art. 9
(Garanzie e tutele)


Se si apre un procedimento penale nei confronti del direttore per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non sono direttamente commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ASUR e da questa anticipata. Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del direttore accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'ASUR provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del direttore stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 10
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli articoli dal 2222 e seguenti del titolo terzo del libro quinto del Codice civile.

Art. 11
(Foro competente)

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.



Art. 12
(Bolli e registrazione)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.


Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto ad Ancona, il 30 agosto 2016

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASUR
Dr. Alessandro Marini




IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti approvano espressamente gli articoli 2, 3, 7, 8 e 9.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASUR
Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N.1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

